

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

REGISTRAZIONE ATTI DIVERSI DALLE LOCAZIONI (Comodati, preliminari, verbali di assemblea, etc.)

L'art. 62, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, **di conseguenza anche l'adempimento della registrazione degli atti risulta sospeso.** Tuttavia, in caso di necessità, il soggetto tenuto alla registrazione dell'atto può richiederla producendo tramite e-mail o pec la seguente documentazione:

- scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti e una sua copia, i cui file, in formato .pdf dovranno essere denominati *originale1* e *originale2*;
- scansione del [modello 69](#) di richiesta registrazione sottoscritto da una delle parti obbligate a richiedere la registrazione;
- copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente la registrazione/firmatario del *modello 69*;
- copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l'avvenuto versamento delle imposte sia di registro che di bollo, indicando i seguenti "Codici Tributo":
 - per l'imposta di registro il *Codice Tributo* è 1550¹, indicando come anno di riferimento, l'anno di formazione dell'atto;
 - per l'imposta di bollo: il *Codice Tributo* è 1552².
- [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà](#) con cui **il richiedente la registrazione** attesti di essere in possesso dell'originale dell'atto e della sua conformità all'immagine inviata, nonché contestuale impegno a consegnare la documentazione in originale al termine del periodo emergenziale.

Valutata la documentazione prodotta, l'Ufficio provvederà a registrare l'atto ed a comunicare a mezzo PEC l'avvenuta registrazione con l'indicazione degli estremi.

Al termine del periodo emergenziale il richiedente è tenuto a presentare gli originali presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto.

¹ Nel caso in cui il versamento sia stato già effettuato con F23 verrà ritenuto comunque valido.

² Nel caso in cui le marche da bollo fossero già state applicate all'atto cartaceo e alla sua copia, l'ufficio considererà validamente assolta l'imposta di bollo con tale modalità, fermo restando i riscontri sulla loro autenticità.